



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 5 - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO
sezione patrimonio e demanio statale e marittimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 433 del 29/03/2018

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Gara per rilascio concessione demaniale marittima spiaggia della Marina Lotto 5 - CIG:
: Z041981AED – Presa d’atto della Sentenza del Consiglio di Stato del 18/01/2018 di annullamento dell’aggiudicazione definitiva

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014 con la quale è stato disposto, in conformità a quanto previsto dalla Regione Lazio con DGRL n. 543 del 18.11.2011, per l’emanazione dei bandi pubblici per il rilascio di n. 5 concessioni demaniali marittime previste nel Piano di Utilizzazione degli Arenili del Comune di Civitavecchia adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 13.05.2010;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 680 del 19.04.2016 ad oggetto: Attuazione deliberazione G.C. n. 45 del 29.09.2014 - Rilascio di n. 5 concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ricadenti sul litorale del Comune di Civitavecchia – Indizione gara – Determinazione a contrarre;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 ad oggetto: Rettifica, in conformità al nuovo assetto normativo recato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della Determinazione Dirigenziale n. 680 del 19.04.2016 – con la quale è stata adottata apposita determina a contrarre con procedura comparativa ad evidenza pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per assegnare ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione n. 5 aree demaniali marittime, tra cui il Lotto 5 - CIG: Z041981AED - spiaggia della Marina;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 148 del 27.01.2017 con la quale:

- sono stati approvati i verbali di gara relativi ai cinque Lotti posti a gara pubblica;
- si è disposto per l’esclusione della ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl, seconda in graduatoria nel Lotto 5 a seguito delle valutazioni della Commissione di gara, per mancata presentazione delle giustificazioni sull’offerta presentata, risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 comma 3, richieste con PEC Prot. 106096 del 22.12.2016;

- si è disposto che l'aggiudicazione della gara sarebbe diventata efficace ai sensi di legge dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 563 del 03/04/2017 di aggiudicazione definitiva del Lotto 5 - CIG: Z041981AED, alla Ditta Bea Service srl con ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 della ditta Zanzibar srl;

VISTO il ricorso presentato dalla ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl al TAR per il Lazio numero registro generale 2547/2017, integrato da motivi aggiunti per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017 nella parte in cui si escludeva il ricorrente;
- dell'attivazione del subprocedimento di anomalia dell'offerta del ricorrente e più in particolare della nota con cui il RUP ha richiesto al ricorrente la produzione di giustificativi relativi all'offerta sugli erronei presupposti che la verifica di anomalia fosse dovuta nella gara in questione e che l'offerta del ricorrente avesse superato la soglia di anomalia ex art. 97 del Codice dei contratti pubblici;
- del bando di gara nella parte in cui individua i criteri di valutazione delle offerte;
- di tutti i verbali di gara ed in particolar modo di quelli in cui la commissione ha valutato i progetti tecnici;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compreso il contratto che, medio tempore, dovesse essere stipulato dal Comune di Civitavecchia con il soggetto aggiudicatario;
- della determinazione dirigenziale n. 563 del 03/04/2017 di aggiudicazione definitiva del Lotto 5 - CIG: Z041981AED, alla Ditta Bea Service srl;
- della proposta di aggiudicazione a cui è allegata la relazione del RUP con la quale sono state ritenute ammissibili e legittime le offerte dell'impresa Bea Service e La Rosa Multiservizi e non è stata rilevata l'assenza in capo alle società controinteressate dei requisiti di partecipazione;
- di tutti gli atti posti in essere dall'Amministrazione durante il subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti delle imprese controinteressate, nella parte in cui non si è proceduto all'immediata esclusione delle stesse per omesso possesso dei requisiti di partecipazione;

VISTA la sentenza del 14/06/2017 del TAR per il Lazio – Sezione Seconda Bis, pubblicata in data 03/07/2017, con la quale è stato accolto il primo motivo del ricorso principale presentato dalla ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl, in quanto la stazione appaltante non era tenuta ad effettuare la verifica dell'offerta anomala che non costituisce un'applicazione di quei principi che devono essere tenuti presenti anche laddove vi sia una gara per l'affidamento di una concessione demaniale e respinto quello per motivi aggiuntivi, disponendo che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1419 del 25/07/2017 di presa d'atto della sentenza del TAR per il Lazio – Sezione Seconda Bis, del 14/06/2017 e di rettifica della determinazione dirigenziale n. 148 del 27/01/2017 con conseguente riammissione al secondo posto della graduatoria della ditta Soluzioni di Avolio Cristiano srl;

VISTO il ricorso al Consiglio di Stato, iscritto al numero di registro generale 6043 del 2017, proposto dalla ditta Soluzioni di Avolio Cristiano s.r.l. per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione II bis n. 07614/2017;

VISTA la Sentenza Consiglio di Stato del 18/01/2018 n. 01101/2018Reg.Prov.Coll. n. 06043/2017 Reg.Ric., pubblicata in data 21/02/2018 che ha accolto l'appello presentato dalla Società Soluzioni di Avolio Cristiano, disponendo che:

- "la sentenza appellata va dunque riformata con l'accoglimento del motivo aggiunto proposto e conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto a favore della Bea Service s.r.l.";
- l'annullamento dell'aggiudicazione disposta con l'odierna pronuncia obblighi l'amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi non ancora esercitati e consistenti nell'imposizione alla Bea service s.r.l. di procedere alla sostituzione della ausiliaria entro un termine adeguato fissato dalla stessa amministrazione. Ne consegue il rigetto della domanda di aggiudicazione della concessione spiegata dall'appellante stante l'art. 34, comma 2, Cod. proc. amm., per il quale «In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati»

VISTA la comunicazione prot 19363 del 01/03/2018, resa ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii., di avvio del procedimento notificata alla ditta Bea Service srl per la sostituzione della ditta ausiliaria;

RITENUTO, in ogni caso, di dover procedere alla presa d'atto della Sentenza del Consiglio di Stato del 18/01/2018 n. 01101/2018Reg.Prov.Coll. n. 06043/2017 Reg.Ric., pubblicata in data 21/02/2018 che ha "accolto il motivo aggiunto proposto e conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto a favore della ditta Bea Service srl";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 15.06.2017: "Nuova macrostruttura dell'Ente e relativo funzionigramma" con la quale sono state trasferite, a far data dal 11/07/2017, le funzioni di competenza sulla gestione del demanio marittimo all'interno del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Sezione patrimonio, demanio statale e marittimo;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 84391 del 09.10.2017 di affidamento della direzione del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato del 18/01/2018 n. 01101/2018Reg.Prov.Coll. n. 06043/2017 Reg.Ric., pubblicata in data 21/02/2018, allegata al presente provvedimento da costituirne parte integrante, che ha accolto l'appello presentato dalla Società Soluzioni di Avolio Cristiano, disponendo che:
 - a) "la sentenza appellata va dunque riformata con l'accoglimento del motivo aggiunto proposto e conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto a favore della Bea Service s.r.l.";
 - b) l'annullamento dell'aggiudicazione disposta con l'odierna pronuncia obblighi l'amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi non ancora esercitati e consistenti nell'imposizione alla Bea service s.r.l. di procedere alla sostituzione della ausiliaria entro un termine adeguato fissato dalla stessa amministrazione. Ne consegue il rigetto della domanda di aggiudicazione della concessione spiegata dall'appellante stante l'art. 34, comma 2, Cod. proc. amm., per il quale «In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati»;
2. di dare atto che in adempimento alla Sentenza del Consiglio di Stato del 18/01/2018 il Comune di Civitavecchia con nota prot 19363 del 01/03/2018, trasmessa in pari data in via telematica alla Società Bea Service srl, ha richiesto la sostituzione della ditta ausiliaria con contestuale

trasmissione, entro trenta giorni, di tutta la documentazione che attesti i requisiti richiesti in sede di gara;

3. di dare atto che all'esito di quanto richiesto al precedente punto 2, la stazione appaltante procederà a tutte le attività procedurali consequenziali;
4. disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutte le ditte interessate;
5. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'Albo Pretorio on line.

Il Dirigente
Lucio Contardi / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)